



*Consiglio Regionale della Campania*

Prot. n.8198/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della Commissione  
Consiliare VI, I e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti locali"**  
**(Reg.Gen.n.360)**

Ad iniziativa del Consigliere regionale Donato Pica  
Depositata il 9 luglio 2008

**IL PRESIDENTE**

**VISTI** l' articolo 54 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare per l'esame;**  
**I e II Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **25 LUG. 2008**

**IL PRESIDENTE**



*Consiglio Regionale della Campania*

## **GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEGLI ENTI LOCALI**

### **RELAZIONE**

La Legge finanziaria 2003 - Legge 27 dicembre 2002, n. 289 – con la disposizione dell'art. 90, comma 25, prevede che, nei casi in cui l'Ente pubblico territoriale non intende gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società, associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

La stessa norma stabilisce, infine, che le Regioni disciplinano con propria legge le modalità di affidamento degli impianti in questione.

Sulla scorta della citata disposizione è stata presentata la proposta in epigrafe.

Le finalità del progetto di legge sono coerenti con le norme statutarie della Regione Campania.

L'obiettivo è ribadire la fondamentale rilevanza dell'attività fisica quale mezzo educativo, essenziale per prevenire numerose malattie e per curarne altre e per migliorare la socializzazione, incentivando il funzionamento delle strutture sportive che esistono affinché un numero sempre maggiore di persone possano usufruirne.

La gestione degli impianti sportivi esercitata dagli Enti locali è quasi sempre antieconomica, con l'ulteriore aggravio di costi per effettuare interventi di manutenzione.

Il progetto di legge è diretto ad offrire agli enti locali un efficace presupposto normativo per procedere ad affidare la gestione delle citate strutture a soggetti in grado di garantire alla collettività una corretta gestione ed un adeguato utilizzo delle stesse.



*Consiglio Regionale della Campania*

La proposta si incentra anche sull'accesso in forma gratuita non solo alle strutture ma anche alle iniziative ivi organizzate da parte di soggetti privi di adeguati mezzi economici nonché a quelli interessati da problemi di devianza giovanile.

Tale aspetto è centrale nell'impostazione del progetto, dal momento che si ritiene necessario adottare politiche di intervento dal basso, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, cercando di trasferire valori, quali quelli dello sport, che possano garantire la formazione di una sensibilità civica in modo più semplice di altre misure.

Si otterrebbe, per di più, il duplice risultato di eliminare le spese di gestione, a volte insostenibili per i piccoli comuni, valorizzando al meglio l'associazionismo sportivo, che dovrebbe necessariamente specializzarsi per affrontare le problematiche connesse alla gestione degli impianti.

Il Consigliere  
Donato Pica



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 1**

**(Oggetto)**

1. La presente legge disciplina le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali non gestiti direttamente dagli stessi, ai sensi dell'articolo 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003).
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono quelli di proprietà degli enti locali, o nelle loro disponibilità per almeno dieci anni, realizzati per un uso prevalentemente sportivo e attrezzati per una o più attività sportive, esercitate anche a livello agonistico.
3. L'uso degli impianti sportivi deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Art. 2**

### **(Affidamento della gestione)**

1. Per gestione dell'impianto sportivo si intende l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi.
2. Sono esclusi dalla presente legge:
  - a) gli impianti per i quali l'affidamento del servizio di gestione è regolato dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
  - b) gli impianti gestiti direttamente dagli enti locali, anche attraverso convenzioni tra gli enti stessi, nonché gestiti da società a capitale interamente pubblico o aziende speciali, anche consortili, da loro costituite, o da associazioni e istituzioni da loro costituite e partecipate, tra gli altri, dai soggetti di cui al comma 3.
3. Gli enti locali che non gestiscono direttamente gli impianti sportivi ne affidano la gestione in via prioritaria a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.
4. Le società e le associazioni dilettantistiche di cui al comma 3, possono assumere una delle forme di cui all'articolo 90, comma 17, della legge n. 289 del 2002, e che hanno ottenuto riconoscimento del CONI ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186.



*Consiglio Regionale della Campania*

### **Art. 3**

#### **(Modalità di affidamento)**

1. L'individuazione dei soggetti affidatari del servizio di gestione degli impianti sportivi avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.
2. Il servizio di gestione può essere affidato in via diretta nei seguenti casi:
  - a) quando sul territorio di riferimento dell'ente proprietario dell'impianto è presente un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1;
  - b) quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo, anche in forma associativa o consortile;
  - c) quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati;
  - d) in presenza di rilevanti risultati sportivi conseguiti dal soggetto affidatario nei cinque anni precedenti all'affidamento;
  - e) qualora l'affidatario garantisca - almeno al cinquanta per cento degli utenti - l'accesso, la formazione e la pratica sportiva - tutto in forma gratuita - presso l'impianto oggetto di affidamento, assicurando priorità a soggetti provenienti da nuclei familiari in condizione di grave disagio economico o di minori colpevoli di reati penali.
3. Gli enti locali disciplinano con proprio atto le condizioni della gestione.



*Consiglio Regionale della Campania*

#### **Art. 4**

##### **(Criteri per l'affidamento)**

1. Nell'adozione dell'atto di cui all'articolo 3, comma 3, gli enti locali tengono conto dei seguenti criteri:

- a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini e, per le piscine, la garanzia di adeguati spazi per il nuoto libero;
- b) garanzia d'imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, che ne facciano richiesta all'affidatario;
- c) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
- d) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
- e) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, dell'affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- f) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- g) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
- h) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;
- i) determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione prevedendo criteri di proroga legati agli investimenti che l'associazione affidataria, in accordo con l'Ente locale, è disposta a fare sull'impianto.

2. Gli enti locali possono individuare altri criteri di valutazione delle offerte oltre a quelli indicati al comma 1.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Art. 5**

### **(Convenzioni)**

1. Gli enti locali proprietari degli impianti stipulano con il soggetto affidatario una convenzione per la gestione dell'impianto sportivo.
2. La convenzione stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella presente legge; stabilisce, altresì, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.
3. La convenzione è improntata alle seguenti priorità:
  - a) salvaguardia dell'impianto sportivo;
  - b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per livello e tipo d'utenza;
  - c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.
4. La convenzione individua le operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi all'utenza.
5. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica.
6. Il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto; il gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'impianto.
7. Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.
8. Le convenzioni relative ad impianti sportivi oggetto d'intervento di nuova edificazione o di ristrutturazione edilizia, effettuati dal soggetto gestore nei dieci anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia.
9. Le convenzioni, a pena di nullità, devono prevedere apposite modalità di accesso, formazione e pratica sportiva gratuita in favore di soggetti provenienti da nuclei familiari in condizione di grave disagio economico o in favore di minori colpevoli di reati penali.




*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 6**

**(Informazione, vigilanza e controllo)**

1. La Regione, gli enti locali e i soggetti gestori degli impianti sportivi sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile all'attività di monitoraggio e ricerca del sistema sportivo regionale.
2. Le funzioni di vigilanza e controllo concernenti la gestione degli impianti sportivi di cui all'articolo 1 sono esercitate dall'ente proprietario.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 7**

**(Norma transitoria)**

1. Le convenzioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguate alle previste disposizioni entro l'anno solare.